

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 67/2004

del 26 aprile 2004

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 96/2003 del Comitato misto SEE, dell'11 luglio 2003 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-Learning) ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

1) Dopo il paragrafo 2h viene inserito il paragrafo seguente:

«2i. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al seguente programma:

— **32003 D 2318:** Decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-Learning) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9)»

2) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h e 2i a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU L 272 del 23.1.2003, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. WESTERLUND
